

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STABULAZIONE DI
RODITORI E DI CURA DI PRIMATI COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI
MATERIALI E DI SERVIZI TECNICO-SPECIALISTICI NELL’AMBITO DEL
PROGETTO FOE 2023 MMC - CUP B93C23001720001 - CIG B4802C18BA**

TRA

L’Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (in seguito “Ente”), con sede presso
l’Area di Ricerca di Napoli 1, Via Pietro Castellino n. 111 -
80131 Napoli (NA), e sede secondaria presso il Campus
Internazionale “A.Buzzati-Traverso”, Via E. Ramarini, 32 - 00015
Monterotondo Scalo Roma (RM),, C.F. 80054330586 e P.IVA
02118311006, rappresentato ai fini del presente atto dal
Direttore dell’Istituto IBBC Dr.ssa Anna Moles, domiciliato per
la carica presso la sede, munito degli occorrenti poteri in
forza del provvedimento del Direttore Generale del Consiglio
Nazionale delle Ricerche n° 0200570 del 28/06/2023, domicilio
digitale PEC: protocollo.ibbc@pec.cnr.it

E

L’operatore economico (completare) (in seguito “Contraente”),
con sede legale in (completare indirizzo), C.F. XXXXXXXXXXXX e
P.IVA XXXXXXXXXXXX, rappresentato ai fine del presente atto dal
Sig. (completare), domiciliato per la carica presso la sede
legale, nella sua qualità di (completare), C.F. (completare),
domicilio digitale PEC: ...

PREMESSO CHE:

1) Con provvedimento di decisione di contrattare Prot. n. 0455804

del 22/11/2024, l'Ente ha disposto di avviare una gara con

procedura aperta sopra soglia europea, a lotto unico, ai sensi

dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023(in seguito "Codice") per

l'affidamento del servizio di cui trattasi, da aggiudicarsi con

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2) Il Responsabile Unico del Progetto con atto istruttorio Prot.

[COMPLETARE] ha comunicato la proposta di aggiudicazione in

favore del Contraente, per l'importo contrattuale di €

[COMPLETARE] oltre IVA.

3) Che il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà

effettuato con risorse del

PROGETTO FOE 2023 MMC CUP B93C23001720001;

4) Con provvedimento [COMPLETARE] l'Ente ha disposto

l'aggiudicazione della gara inerente l'appalto di servizi di cui

trattasi in favore del Contraente;

5) Il Contraente ha presentato la documentazione necessaria ai

fini della sottoscrizione del presente contratto, e a garanzia

dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente atto,

secondo le disposizioni di cui all'Art. 117 del Codice, ha

costituito la garanzia definitiva [COMPLETARE] di € [COMPLETARE]

(euro XXXXXXXX), mediante cauzione/fideiussione agli atti.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1) Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte inscindibile del contratto, ancorché non materialmente allegati, gli atti e i documenti di gara. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sui documenti prodotti dal Contraente in sede di gara fatta eccezione per le eventuali migliorie formulate dal Contraente.

ART. 2 - OGGETTO

1) Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione da parte del Contraente delle seguenti attività:

(A) Servizi di:

- 1) Stabulazione di topi e ratti, comprensivo del supporto avanzato alle attività di ricerca e sviluppo, presso lo Stabulario CNR-IBBC-EMMA/Infrafrontier, Edificio 24, del Campus Internazionale di Monterotondo;
- 2) Stabulazione di topi e ratti presso lo Stabulario CNR-IBBC Edificio 1 del Campus Internazionale di Monterotondo;
- 3) Cura e assistenza dei primati non umani e pulizia dei locali dello Stabulario presso ENEA Casaccia;

(B) Servizio Medico Veterinario (ai sensi del D.lgs 26/2014);

(C) Fornitura di:

- Mangimi specie specifici (per topi, ratti e primati non umani), lettieri per il mantenimento degli animali, materiali per le pulizie delle aree di stabulazione e altri materiali, come specificati nel paragrafo 5 del Capitolato tecnico.

2) Le predette attività dovranno essere prestate con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto, negli atti e documenti di gara, nonché nella Offerta del Contraente.

ART. 3 - IMPORTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

1) L'importo del contratto è di € XXX.XXX,XX (euro XXX) oltre I.V.A. ai sensi di legge.

2) L'importo tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del Contraente di cui al presente atto.

3) L'importo deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e il Contraente non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano.

4) Per le modalità di pagamento si rimanda a quanto prescritto all'art.5 del presente contratto.

ART. 4 - NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO

1) Il rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dal presente contratto e, per quanto compatibili dalle norme del Codice Civile, da:

- Dal D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- Dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;
- Dalla Legge 120/2020 e s.m.i.;
- Dalla Legge 108/2021 e s.m.i.;
- Dalla legge 41/2023 e s.m.i.;
- Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19
- (Eventuale) Dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. per la parte relativa al DUVRI;
- Dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;

- Dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicato sul S.O. n. 101 GURI n. 124 del 30 maggio 2005;
- Dal patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, Legge 190/2012.
- Dal Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852, in particolare l'art. 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH "Do no significant harm") nonché dalla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- Dal Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, in relazione al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), al principio di parità di genere e all'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.

ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1 Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale il Fornitore, se stabilito e/o identificato ai fini IVA in Italia, dovrà emettere fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto alla Stazione appaltante. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto all'applicazione del meccanismo dello "Split

	Payment". In caso di Fornitore straniero la fattura dovrà essere	
	in formato cartaceo. La fatturazione dovrà essere mensile.	
	2 Le fatture dovranno contenere i seguenti dati:	
	- Intestazione: Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare del	
	Consiglio Nazionale delle Ricerche [CNR-IBBC];	
	- Codice Fiscale 80054330586;	
	- Partita IVA 02118311006 (solo per Aggiudicatari stranieri)	
	- Riferimento al contratto (N° di protocollo e data)	
	[completare];	
	- CIG B4802C18BA;	
	- CUP B93C23001720001;	
	- CUU (Codice Univoco Ufficio) dell'Ente: PBL0GE (solo per i	
	soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);	
	- Importo imponibile; (solo per i soggetti stabiliti e/o	
	identificati ai fini IVA in Italia)	
	- Importo dell'IVA (solo per i soggetti stabiliti e/o	
	identificati ai fini IVA in Italia);	
	- Esigibilità IVA "S" scissione dei pagamenti (solo per i	
	soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);	
	- Importo totale;	
	- Intestazione del contratto;	
	- Codice IBAN del conto corrente dedicato;	
	- "Commodity code" (solo per Aggiudicatari stranieri).	
	3 Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante	
	procederà alle verifiche di legge. In caso di inadempienza	
	6	

risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il CNR tratterrà l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023. In attuazione dell'articolo 48-bis del DPR n. 602/1973 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 saranno effettuati previa verifica presso Agenzia delle Entrate-Riscossione del regolare pagamento delle cartelle esattoriali eventualmente notificate all'Impresa.

4 Nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi, la liquidazione del corrispettivo avverrà esclusivamente a favore della mandataria o designata quale capogruppo o del consorzio stesso.

5 In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l'applicazione di eventuali penalità; la Stazione Appaltante potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all'Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali.

ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

1) Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con l'importo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate.

2) Sono altresì a carico del Contraente tutti gli oneri, le spese, le tasse ed i diritti di qualsiasi natura, comprese le spese del contratto, le spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'installazione, senza diritto di rivalsa, nonché tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e delle altre disposizioni in vigore in materia o che potranno intervenire nel corso del contratto. A tal fine il Contraente si impegna ad utilizzare per l'esecuzione del presente contratto personale munito di adeguata preparazione tecnico/professionale e, laddove necessario, ad impartire un'adeguata formazione/informazione ai propri addetti sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale. La valutazione dei rischi propri dell'Aggiudicatario nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, così come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, il

Contraente è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali. Detti obblighi vincolano il Contraente anche qualora lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

3) Il Contraente si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto. Rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dalla Stazione Appaltante e/o da terzi. È direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole che saranno contenute nel contratto anche se queste dovessero derivare dall'attività del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto. Deve avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza sul lavoro. Risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o all'ambiente comunque provocati nell'esecuzione

dell'appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o qualsiasi altra cosa accadesse al personale di cui si avvarrà l'Aggiudicatario nell'esecuzione delle prestazioni relative all'appalto.

4) Il Contraente si obbliga a fornire assistenza alle procedure di verifica di conformità.

5) Tracciabilità dei flussi finanziari

5.1) Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

5.2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

5.3) Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 7 - PENALI

1) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto

si applica una penale pari all'1% (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.

2) L'Ente potrà applicare al Contraente penali sino a concorrenza del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Il Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

3) La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di applicazione delle penali.

4) Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati al Contraente per iscritto.

5) Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.

6) Le penali verranno regolate dall'Ente o sui corrispettivi dovuti al Contraente oppure sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere

reintegrata entro i termini fissati dall'Ente. Nel caso in cui

il Contraente abbia richiesto l'anticipazione del prezzo si

applicano le disposizioni di cui all'art. 125 del Codice.

7) Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il

limite del 20% dell'importo contrattuale, l'Ente potrà risolvere

il Contratto ai sensi dell'Art. 122, comma 4 del Codice.

8) La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in

nessun caso il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per

la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo

di pagamento della medesima penale.

9) Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei

precedenti commi, l'Ente si riserva di richiedere il maggior

danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod.

civ., nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi

di grave e reiterato inadempimento.

ART. 8 - SUBAPPALTO

[Opzione 1] 1) Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato

in Offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti

prestazioni:

a)

Di conseguenza il Contraente si impegna a depositare presso

l'Ente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione

delle attività oggetto del subappalto, il contratto di

subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente

in materia.

[opzione 2] 1) Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato

in Offerta, non intende affidare in subappalto nessuna delle

prestazioni oggetto del presente atto.

2) Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle

espressamente indicate all'art. 119, comma 3, del Codice.

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1) È vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto ai

sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice. L'infrazione alla

presente clausola comporta la risoluzione del contratto e

l'incameramento della garanzia definitiva, senza precludere il

diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali

maggiori danni patiti.

ART. 10 - NOVAZIONE SOGGETTIVA E CESSIONE DEI CREDITI

1) Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d) punto 2)

del Codice in caso di novazione soggettiva, nonché in relazione

a quanto indicato al comma 12 del medesimo articolo in caso di

cessione dei crediti, trovano applicazione le disposizioni in

essi contenute.

ART. 11 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1) La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità, da

effettuarsi per ciascuna delle attività di cui all'Art. 2 del

presente contratto, secondo le modalità descritte nell'allegato

II.14 al codice dei contratti, artt. 36, 37 e 38.

2) Durante le operazioni l'Ente potrà effettuare tutte gli

accertamenti che riterrà opportuni al fine di verificare la

rispondenza dei servizi oggetto di fornitura alle specifiche

tecniche indicate negli Atti e nei documenti di gara, nonché

alle eventuali migliorie offerte.

3) Le operazioni di verifica di conformità risulteranno da apposito Verbale.

4) Qualora dagli accertamenti effettuati i servizi oggetto di fornitura non risultassero conformi alle specifiche di cui al precedente comma 2) il Contraente dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale.

5) Decorso il termine di cui al precedente comma 4) l'Ente procederà ad una seconda verifica. Nel caso in cui i servizi oggetto di fornitura non risultassero conformi alle specifiche di cui al precedente comma 2), l'Ente applicherà le penali di cui all'Art. 7 del presente contratto, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione.

6) La verifica di conformità si intende positivamente superata, con l'emissione del Certificato di cui all'Art. 116 del Codice, solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse negli atti e nei documenti di gara, nonché delle eventuali migliorie offerte.

7) L'esito positivo della verifica di conformità non esonera il Contraente dal rispondere di eventuali difetti non emersi

nell'ambito delle attività di verifica e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ

1) Il Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. In particolare, è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, che dovessero essere causati da parte del proprio personale, inclusi consulenti e collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, i) all'Ente, ii) al personale dipendente, collaboratore o consulente dell'Ente, iii) ai beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, dei soggetti di cui ai punti i) e ii), iv) nonché a terzi.

ART. 13 - RECESSO

1) Fermo restando quanto previsto dall'art. 123 del Codice, l'Ente potrà recedere dal presente contratto anche nelle seguenti ipotesi non imputabili al Contraente: i) per motivi di pubblico interesse; ii) durante l'esecuzione del contratto in applicazione delle facoltà concesse dall'Art. 1464 c.c.

2) La volontà di recesso sarà comunicata al Contraente con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. L'Ente in caso di recesso sarà esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) Fermo quanto disposto dall'art. 122 del Codice, l'Ente ha diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R. senza bisogno di previa messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- Frode nella esecuzione del contratto;
- Inadempimento rispetto ai termini di esecuzione del contratto;
- Inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la perfetta esecuzione del contratto;
- Inadempienza accertata alla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale;
- Inadempienza del Contraente rispetto ai debiti contratti per l'esercizio della propria attività e per lo svolgimento del contratto;

2) In caso di risoluzione del contratto per fatto del Contraente verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del contratto eseguita in modo completo ed accertata dall'Ente. Il Contraente dovrà in ogni caso risarcire all'Ente qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalle inadempienze del Contraente medesimo.

3) Rimane ferma la facoltà da parte dell'Ente di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in

merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto l'entità del risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Ente e non potrà essere invocata dal Contraente medesimo per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo contrattuale. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione del danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni patiti.

4) Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva dipendente dal rilascio da parte dell'UTG competente della documentazione antimafia liberatoria. Nel caso in cui l'UTG competente rilasci la comunicazione/informazione antimafia interdittiva la risoluzione di diritto del contratto sarà comunicata al Contraente tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R.

ART. 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1) Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in seguito "DEC") è individuato dall'Ente nella persona del Sig./Dr. XXXXXX.

2) Il Contraente ha individuato il Sig./Dr. XXXXXXXX quale Project manager durante la fase di esecuzione del contratto.

3) Il DEC appositamente nominato, sulla base delle disposizioni del RUP, darà avvio all'esecuzione del contratto, fornendo al Contraente tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura

e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale come meglio disciplinato all'art. 31, c.2, lett. c) dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. Ai sensi dell'art.31, c.2, lett.n) dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, dopo la comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC effettua, entro cinque giorni, i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore.

ART. 16 - FORZA MAGGIORE

1)Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a causa di forza maggiore, intendendosi con tale espressione qualunque evento che sfugga alla volontà delle Parti e che sia imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza.

2)Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

3)La Parte che non abbia potuto adempiere per causa di forza maggiore avrà il diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'impedimento determinato dalla suddetta causa.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 così come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che i dati personali contenuti nel presente contratto saranno esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.

ART. 18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1) Il presente contratto è redatto in lingua italiana. La validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà governata e definita in accordo alla legge italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto, salvo le deroghe citate nel contratto medesimo.

2) Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

3) Ai sensi dell'art. 120, c. 4, del D.lgs. 104/2010, si informa che l'Ente fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 19 - SPESE ED ONERI FISCALI

1) Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del d.P.R. 26/10/1972

n. 633 e s.m.i.

2) Il presente contratto, che consta di 20 pagine è soggetto all'imposta di bollo a carico del Contraente ai sensi dell'art. 18, comma 10, del Codice ed è sottoscritto secondo le disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, del Codice.

3) Le spese di registrazione, in caso d'uso, saranno a carico della Parte richiedente.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente tutti gli articoli del presente contratto.

Il Contraente

L'Ente

Il legale rappresentante

Il Direttore CNR-IBBC

(Nome e COGNOME)

(Anna Moles)